COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 23/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE STAGE CON ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "ALESSANDRO MANZONI" DI SUZZARA.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **12:00** nel Palazzo comunale, **in modalità telematica,** si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Assente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 47 del 23/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE STAGE CON ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "ALESSANDRO MANZONI" DI SUZZARA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che l'Amministrazione Comunale intende promuovere attività di formazione e orientamento professionale agevolando stage formativi presso il Comune al fine di realizzare momenti di alternanza tra teoria e pratica nell'ambito dei percorsi formativi a beneficio di coloro che frequentino le scuole medie superiori di secondo grado;
- che in materia di tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione dell'art.18 – Legge 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n.142;

Viste la richiesta dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Alessandro Manzoni"di Suzzara acquisita al prot.n. 4117 in data 18/05/2022 per l'inserimento presso questo Ente di una studentessa iscritta alla classe quarta Liceo Scienze Umane - al fine di svolgere un periodo di stage nel mese di luglio 2022;

Atteso che
- le modalità ed il contenuto dello stage dovranno attenersi a quanto indicato nello schema di convenzione allegata al presente atto;
- che ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera d) citata dalla Legge n.196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro;

Ritenuto di accogliere l'istanza e di dare mandato al Responsabile del Servizio di adottare gli atti conseguenti;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1. di approvare l'allegata convenzione di tirocinio e di formazione con "l'Istituto Istruzione Superiore "Alessandro Manzoni" di Suzzara - C.F. 82002350203 – per l'effettuazione di n.1 progetto di alternanza scuola lavoro (PCTO) a favore di una studentessa iscritta alla classe quarta "Liceo Scienze Umane", nel mese di luglio;

2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione e di incaricare la dipendente L.V. a svolgere la figura di tutor aziendale.

3. Di dare atto che tale attività non costituisce rapporto di lavoro;

4. di dare atto che è a carico della scuola proponente l'assicurazione dei tirocinanti ai fini della sicurezza nel posto di lavoro, secondo quanto specificato in convenzione.

Successivamente ,con voti favorevoli unanimi

copia informatica per consultazione

delibera

-di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **16** del **23**.**05**.**2022**

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
BORTOLOTTI PIETRO	BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO (MN)
Prot. N. 611
18 MAG. 2022
cat. ..... clas. ..... fasc. .....
IL SEGRETARIO IL SINDACO

Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale
"Alessandro Manzoni"
Via Mantova 13-46029 Suzzara(MN) C.F.82002350203
Codice Univoco: UFCGAO - Tel:0376525174
e-mail uffici: MNIS00100X@istruzione.it
posta certificata: MNIS00100X@pec.istruzione.it
sito web: www.manzoni.edu.it

N° Prot. 7163/6.9.d del 30/10/2021

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE (PCTO)

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

Soggetto promotore: **Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "ALESSANDRO MANZONI"** con sede in **SUZZARA,** via Mantova, 13 tel.0376-525174 Codice fiscale n°82002350203 rappresentato dalla prof.ssa **Paola Bruschi** con il ruolo di **Dirigente Scolastico,** nata a **Gonzaga (MN)** il **11- 04-1956** codice fiscale BRSPLA56D51E089J

E

Azienda/Ente (Soggetto ospitante) COMUNE DI DOSOLO

con sede legale in DOSOLO

Via P.ZZA GARIBALDI, 3 C.F./P.IVA 83000130209 / 01322060201

rappresentato/a dal Sig. BORTOLOTTI PIETRO

con il ruolo di: RAPP. LEGALE / SINDACO

nato a VIADANA il 05/08/1986

copia informatica per consultazione

PREMESSO CHE:

La legge 30/12/2018, n.145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15/04/2005, n.77, in "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO)
Ai sensi dell'art.1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche e al protocollo" condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24/04/2020, nonché al decreto prot.39 del 26/06/2020 del Ministero dell'Istruzione di "Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021-22

Ai sensi della legge 13/07/2015 n. 107, la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°7763 del 17/01/2018 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

IN ATTUAZIONE

Della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e secondo le modalità operative che saranno concordate e recepite nel progetto formativo individuale, studenti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati "tirocinanti" per lo svolgimento di un *Tirocinio curricolare* volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto formativo individuale; il tirocinio si considera:
   - sospeso per maternità, malattia o infortunio o chiusure formalizzate del soggetto ospitante inferiori al 60 giorni; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, che può riprendere dopo il periodo di sospensione, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale;
   - cessato per maternità, malattia lunga o infortunio oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante pari o superiori 60 gg. In questo caso, il tirocinio si considera concluso e la sua durata complessiva corrisponde al periodo di tirocinio effettivamente realizzato
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3.

ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

copia informatica per consultazione

3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
4. Al termine del tirocinio il tutor del soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato personalmente e dalle osservazioni raccolte intervistando il tutor del soggetto ospitante, effettua una valutazione sull'esito del tirocinio che sarà inserita nella certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:

a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, comunicando eventuali assenze al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione dal contagio da virus Covid-19, ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione motivata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.

3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali, ossia:
a) attestazione di svolgimento del tirocinio, nella quale sono riportate la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento
b) attestato delle competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio.

ARTICOLO 5
OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il soggetto promotore è tenuto a:

a) assicurare il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL;

b) assicurare il/la tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

c) verificare l'avvenuta certificazione dell'idoneità al lavoro del tirocinante, ove prevista;

d) monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del/la tirocinante.

ARTICOLO 6
OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante si impegna a:

a) fornire adeguate garanzie, tramite autocertificazione, circa la l'avvenuta ottemperanza degli obblighi di cui agli artt.17 (comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008, concernenti la redazione del documento di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la sua tenuta in azienda;

b) fornire al tirocinante le stesse tutele e informazioni in materia di sicurezza adottate per la mansione corrispondente del proprio personale, equiparandolo, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 (art.2, comma 1, lettera a), ai propri lavoratori per quanto il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro; si aggiungono le informazioni relative al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020.

c) fornire al soggetto promotore tutte le informazioni richieste per l'attivazione e il monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge;

d) collaborare con il soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza e alla sua valutazione finale.

ARTICOLO 7
GARANZIE ASSICURATIVE

Ogni tirocinante è assicurato:

a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore per conto Stato;

copia informatica per consultazione

b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 8
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art.37) così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
- formazione specifica – non prevista;

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art.41) a carico del soggetto ospitante;
c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi del D.Lgs. 81/08(art.36) a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 9
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al termine dell'esperienza.

2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione solo per i seguenti motivi:
a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

3. Il recesso deve essere immediatamente comunicato, anche telefonicamente, all'altra parte e al tirocinante e formalmente confermato attraverso invio di raccomandata postale o mail tramite indirizzo PEC.
Sono allegati e si intendono parti costitutive della presente convenzione:

- il progetto formativo;
- il documento di adesione/autorizzazione dei tutori (solo per i minorenni);
- il certificato di idoneità al lavoro, quando previsto;

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Suzzara, 13/05/22

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2022 / 246
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE STAGE CON ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "ALESSANDRO MANZONI" DI SUZZARA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/05/2022

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 23/05/2022

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE STAGE CON ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "ALESSANDRO MANZONI" DI SUZZARA.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

*****

copia informatica per consultazione